C O M U N E D I L E N O
UFFICIO COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Via Dante 3 – 25024 Leno (Brescia)
TEL. 030/904645 FAX 030/9038305-

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22/06/2011

Art. 1 – DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI

Ai sensi del presente regolamento per sala giochi s'intende un pubblico esercizio ove, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme normativamente stabilite, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., nonché apparecchi automatici da trattenimento (ad esempio: juke box, cine box, radio, televisori, mangianastri, lettori c.d. e similari).

A norma dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, l'apertura di sale giochi, sale biliardo e altri giochi leciti, sale attrazioni ed attività similari è subordinata al rilascio della licenza, disciplinata dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 92 dello stesso T.U.L.P.S.

L'esercizio dell'attività di sala giochi è disciplinato oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635, dal presente regolamento, nonché da specifiche disposizioni normative statali.

Art. 2 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ALTRI ESERCIZI

Non è possibile la coesistenza dell'attività di sala giochi con altre attività sia commerciali che di servizio.

Resta salva la possibilità di abbinare, in unico locale o in locali comunicanti, la sala giochi ad attività di somministrazione a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 68 comma 4 punto "A" della L.R. 6/2010 (caso in cui la superficie utilizzata per la sala giochi sia pari almeno ai **tre quarti della superficie a disposizione**) e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;

Al di fuori del caso sopra citato, l'attività di sala giochi dovrà necessariamente essere svolta in locali chiaramente definiti e non comunicanti in nessun modo con altre attività sia di somministrazione che di servizio.

Art. 3 – INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI.

A norma dell'art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all'interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., diversi dalle sale giochi, è consentita nel rispetto del numero massimo stabilito dalla normative avuto riguardo alla tipologia dell'attività principale esercitata.

All'interno degli esercizi commerciali di cui al D.Lgs 114/98, (negozi) è consentita l'istallazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 previa richiesta ed ottenimento della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. Al fine di individuare il numero massimo di apparecchi da gioco installabili in tali attività, gli esercizi commerciali vengono equiparati all'attività di "Ristorante e ed esercizi similari", nei limiti stabiliti per tale tipologia dal Decreto Interdirettoriale 27/10/2003.

Per l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 del citato art. 110 del T.U.L.P.S. negli esercizi diversi dalle sale giochi e delle attività commerciali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa in vigore;

Per quanto attiene all'istallazione di apparecchi da giuoco non automatici calcio balilla tennis tavolo, freccette ecc...) le attività in cui si possono posizionare ed il numero massimo ammissibile sono stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 238/2001 a cui si rimanda.

Art. 4 – LICENZE

La domanda di autorizzazione all'apertura o di trasferimento di sale giochi deve essere presentata al Sindaco corredata da tutti i dati atti a consentire di individuare l'esatta ubicazione del locale, avuto particolare riguardo alla indicazione delle entrate di accesso alla sala giochi, nonché la esatta superficie dei locali .

Il Sindaco, previa acquisizione della documentazione di legge e nel rispetto delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia urbana e di igiene e delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, rilascia la licenza,

E' consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività purché il rappresentante sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione.

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere le indicazioni seguenti:

1) generalità complete del richiedente o, nel caso di società, ragione sociale e generalità del rappresentante legale;
2) codice fiscale;
3) superficie del locale con l'esatta ubicazione dell'esercizio e testo dell'insegna esterna.

La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

a) planimetria comprensiva del locale in scala 1:100 firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo Professionale;
b) atto costitutivo di società per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente con la quale si dichiara il rispetto delle distanze minime stabilite dal seguente regolamento rispetto alle sale giochi esistenti e dalle strutture sensibili nello stesso indicate;

Qualora il competente ufficio, verificata la compatibilità della richiesta rispetto ai presupposti di legge e regolamentari, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda, l'interessato dovrà produrre entro 2 (due) mesi, a pena di decadenza, tutta la documentazione prevista dalle norme in vigore.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di condizionare il rilascio della licenza a valutazioni sulla compatibilità dell'esercizio rispetto a:
- residenza circostante
- traffico.

Art. 5 – PRIORITA'
L'ordine cronologico di presentazione della domanda di licenza costituisce titolo di priorità.

Art. 6 – VALIDITA' DELLA LICENZA
La licenza si intende automaticamente rinnovata previa comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività. A tale comunicazione andrà allegata una dichiarazione con la quale il titolare attesta il permanere di tutti i requisiti di legge che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 7 – ZONE VIETATE
Non è ammesso l'insediamento di sale giochi all'interno della zona "A" del P.G.T. (centro storico).

Non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali, qualora ai piani superiori sia prevista la residenza. Le sale giochi sono ammesse solo a piano terra, non sono ammesse sale giochi su piani interrati, sopraelevati o a piani diversi dal piano terra.

Art. 8 – SUPERFICI
Il locale della sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq. 50,00.
Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

Art. 9 – DISTANZE

a) Le sale giochi debbono distare tra di loro non meno di 350,00 metri.

b) Inoltre, le sale giochi debbono distare da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, impianti sportivi, oratori e strutture e servizi per categorie protette almeno 400,00 metri.

La misurazione delle distanze di cui ai commi a) e b) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il più breve percorso pedonale/stradale.

Art. 10 – DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi è subordinato al rispetto degli standard urbanistici nella misura prevista dall'art. 15 del piano delle regole del P.G.T. vigente.
Gli standard a parcheggio previsti non potranno essere monetizzati ma andranno reperiti nella misura e con le modalità previste dal citato art. 15.
Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi ove previste.
I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la pubblica via (suolo pubblico o aperto al pubblico);
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere sorvegliabili ai sensi del Decreto 564/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – PRESCRIZIONI

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti.
E' fatto obbligo di non consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed al gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.
Ai minori di anni 18 è vietato l'uso di congegni elettronici che distribuiscono vincite in denaro come sancito dall'articolo 110 T.U.L.P.S.
E' fatto obbligo di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda.

Art. 12 – ORARI DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati dal Sindaco e possono essere differenziati in relazione al periodo e alla zona di ubicazione del locale.
Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio. Sul cartello orario debbono essere indicate la giornata di chiusura settimanale, ove effettuata, e l'orario di apertura giornaliero effettivamente attuato.

I singoli apparecchi all'interno di esercizi pubblici di altra natura seguono, di norma, l'orario dell'esercizio pubblico di appartenenza.

Art. 13 – SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver presentato richiesta di volturazione, a proprio nome, della licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla data predetta non presenti la domanda entro sei mesi, decade il diritto del dante causa.

Al fine di consentire al subentrante la prosecuzione dell'attività del dante causa la domanda di volturazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto comprovante l'effettiva disponibilità dell'azienda a cui fa capo la licenza (contratto di acquisto, di affittanza, atto di donazione, successione ecc....);
b) qualora il subentrante sia una società, copia dell'atto costitutivo o del certificato di iscrizione camerale
c) originale della licenza del cedente;
d) nulla osta della SIAE;

e) Autocertificazione del possesso in capo al richiedente e soggetti indicati dalla normativa (soci, rappresentanti, ecc...) dei requisiti morali;

Ricevuta l'istanza, corredata dalla documentazione di cui sopra, l'ufficio competente provvederà ad istruire la pratica, fare i riscontri di rito, richiedere la restante documentazione di legge e in caso di esito positivo procedere alla volturazione della licenza a nome del subentrante;

Art. 14 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA

Le licenze di cui all'art. 4 decadono:

a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzativo;
c) in caso di subentro, qualora il subentrante non dia inizio all'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Le licenze possono essere sospese:

1) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa fino al ripristino dei requisiti di sorvegliabilità. La sospensione può avere una durata massima di sei mesi. I requisiti di sorvegliabilità devono essere ripristinati entro tale termine, pena la revoca della licenza salvo motivata richiesta di deroga da chiedersi nei modi di legge.
2) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste nel decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 e successive modificazioni e integrazioni (apparecchi massimi ammessi nel locale).

Le licenze possono essere revocate:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione della licenza o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

Art. 15 – CONTROLLI

Il Comune, nell'ambito delle proprie prerogative, è autorizzato ad effettuare e far effettuare in ogni momento sopralluoghi per accertare il rispetto dei requisiti indicati dalla legge e dal presente regolamento.
Il Responsabile della Polizia Locale relazionerà annualmente alla conferenza dei Capigruppo.

Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi esistenti.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività. In caso di trasferimento di attività già autorizzate all'atto dell'adozione del presente regolamento, vanno applicate le norme previste dal regolamento stesso.

Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 18 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.

ART. 19 – SANZIONI.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione nazionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o

regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. La procedura sanzionatoria è quella stabilita dalla legge 689/81.